

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIOSANITARIO PREVISTO NEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO

TRA

l'Agenzia Formativa Evolvere s.r.l. con sede legale in Cagliari - Via Monastir n°74 e sede operativa in Cagliari – Viale Monastir n.74, Partita Iva 02536790922, in seguito nominata più brevemente “Evolvere” e rappresentata dal Sig. Giovanni Giuseppe Luigi Arghittu domiciliato per la sua carica in Cagliari - viale Monastir n°74;

E

L'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione “G. Brotzu” (ARNAS), di seguito denominata ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO

Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, identifica e autorizza l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) con un percorso Formativo di 400 ore;

Che l'Agenzia Formativa Evolvere s.r.l., con determinazione n.835 prot. 9972 DEL 17.02.2023 ha avuto l'Approvazione del Progetto Didattico per n. 1 edizioni con autorizzazione ad avviare le attività;

Tabella riepilogativa dell'attività formativa affidata:

| Codice corso | Allievi | Ore previste tirocinio sanitario | Sede formativa |
|--|---------|-------------------------------------|----------------|
| 8924/2023/EVOLVERE/OSS1000/CAGLIARI/01 | 11 | 250 | Cagliari |

Che l'AGENZIA FORMATIVA per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire gli allievi regolarmente frequentanti in Aziende Sanitarie;

Che l'AGENZIA FORMATIVA per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N°7;

• Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie dell' ARNAS G. Brotzu, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso sotto indicato e avviato;

ART.2

L'ARNAS G. Brotzu dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del Tirocinio secondo il relativo programma.

L'ARNAS G. Brotzu si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, ai fini della realizzazione del suddetto programma.

L'ARNAS G. Brotzu si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della struttura ospedaliera sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accogliimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio l'AGENZIA FORMATIVA Evolvere s.r.l., si impegna a corrispondere all'ARNAS G. Brotzu un rimborso per importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo, che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura. Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata a immediata conclusione dell'attività di tirocinio

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in ARNAS G. Brotzu, un orario di lavoro concordato con L'AGENZIA FORMATIVA i contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico crono programma proposti dall'AGENZIA FORMATIVA e concordati con l'ARNAS G. Brotzu.

Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro.

L'AGENZIA FORMATIVA si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per L'ARNAS G. Brotzu alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, l'ARNAS G. Brotzu si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. La direzione dell'AGENZIA FORMATIVA si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti

ART. 9

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL posizione n. 091713230 e di polizza assicurativa per responsabilità civile n. 0882404993 e sono in regola con le vaccinazioni e la certificazione di idoneità al lavoro ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a l'ARNAS G. Brotzu deve informare immediatamente l'AGENZIA FORMATIVA.

ART. 10

L'AGENZIA FORMATIVA allega in copia la certificazione di "IDONEITÀ ALLA MANSIONE" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente iscritto all'albo in riferimento all'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

ART.11

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgvo 196/2003 nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora l'AZIENDA ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo

ART.12

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati

ART. 13

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

ART. 15

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi.

ART.16

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Per l'Agenzia Formativa Evolvere S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Giovanni Giuseppe Luigi Arghittu

ARNAS G. Brotzu
Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis



FODDIS
AGNESE
Regione
Autonoma
della
Sardegna
18.07.2023
12:16:29
GMT+00:00